



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema

Oggetto: Avviso pubblico e documentazione allegata relativi a “Concessione dei contributi di cui all’art. 56 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1. Anno 2024”. Risposte ai quesiti posti dagli Organismi dello spettacolo dal vivo. **FAQ Aggiornate al 08/03/2024.**

D: Il Festival (da 3 a 21 giorni, con minimo 10 titoli) deve svolgersi in giorni tutti consecutivi oppure, per esempio, potrebbe trattarsi di 10 date con 10 titoli da tenersi nell'arco di 21 giorni al massimo? (dunque non in 10 giornate tutte consecutive).

R: Gli spettacoli devono svolgersi in giornate consecutive

D: Se ho cambiato l'ambito, che anno devo utilizzare come riferimento per la premialità?

R: L'anno che si può scegliere è quello in cui si può dimostrare di avere i requisiti per lo stesso ambito ed evento.

D: Se ho cambiato tipo di “manifestazione” (es. da Festival a Compagnia di Produzione), che anno devo utilizzare come riferimento per la premialità?

R: L'anno che si può scegliere nel triennio è quello in cui si può dimostrare di avere i requisiti per la stessa “manifestazione/evento” ai sensi dell’Avviso (es. se quest’anno partecipo come festival, nell’anno scelto come premialità devo aver ricevuto il contributo come Festival).

D: Se l'anno precedente l'organismo si è presentato ed ha ottenuto il contributo come Festival, quest'anno può partecipare come Rassegna?

R: L'organismo deve dimostrare di avere i requisiti (previsti nei criteri per l’art. 56 della l.r. 1/1990) come Rassegna nel triennio precedente.

D: Per comune limitrofo si intende vicino o essenzialmente confinante.

Per Festival e Rassegne possono essere effettuati programmi con spettacoli diffusi fra comuni limitrofi? Tali spettacoli saranno computabili al fine del raggiungimento dei numeri minimi?

R: Da anni l'ufficio ha dato come interpretazione di **limitrofo = confinante territorialmente con il comune principale.**

La scelta dove ubicare il festival/Rassegna è effettuata dall'Organismo, l'attività prevalente dovrà essere svolta nel Comune indicato come "principale" e in maniera marginale nei comuni territorialmente confinanti con lo stesso.

*D: Nel Modulo 3/A, nella colonna **Nominativo artista/i****, devo indicare oltre i nominativi degli artisti, anche il nome della Compagnia a cui appartengono?*

R: Sì, ove non indicato il nome della compagnia, l'ufficio interpreta lo spettacolo come Ospitalità di singoli artisti.

D: La compagnia di produzione deve effettuare almeno uno spettacolo di nuova produzione o coproduzione all'anno. Come indico tale spettacolo nel Modulo 3 A Scheda artistica?

R: Lo spettacolo di nuova produzione o coproduzione deve essere individuato come **nuove produzioni (NP)**. Lo spettacolo deve essere indicato nel calendario solo una volta come NP, i successivi spettacoli devono essere indicati come **riprese (R)**.

D: Uno spettacolo, qualora effettuato da più organismi, può essere presentato con differenti ambiti?

R: No. Lo spettacolo deve avere un ambito prevalente (tra danza, musica e teatro) e tale deve essere indicato da tutti gli organismi. Qualora gli organismi ritengano che lo spettacolo non abbia un ambito prevalente, tale spettacolo NON può essere indicato nel calendario di cui al punto 9. calendario dettagliato delle attività della manifestazione del Modulo 3 A. Potrà essere indicato nel punto 8. Ulteriori attività.

D: Nel punto 9 del Modulo 3 A, posso indicare spettacoli di differente ambito?

R: No. L'organismo deve svolgere l'attività in un ambito caratterizzante tra danza, musica e teatro. Gli spettacoli indicati nel punto 9 del Modulo 3 A devono essere tutti espressione dell'ambito scelto come SETTORE DI ATTIVITA' (indicato nel Modulo 3 A e coincidere con quanto indicato nella Domanda).

D: Posso indicare nel calendario degli spettacoli utili per soddisfare i requisiti minimi dell'Avviso (punto 9 del Modulo 3 A) manifestazioni effettuate da artisti non professionisti (es. studenti, dilettanti, amatori, ecc.)?

R: No. Il paragrafo 2. Requisiti minimi di ammissibilità, prevede che gli Organismi devono “svolgere professionalmente l’attività continuativa e documentata nell’ambito di uno o più settori dello spettacolo dal vivo ed avvalersi di personale che svolge professionalmente l’attività dello spettacolo dal vivo”. Lo stesso paragrafo prosegue “essere iscritti all’Ente previdenziale di competenza e avere adempiuto ai relativi obblighi contributivi. Devono, altresì, essere iscritti i singoli associati e collaboratori dell’Organismo che sono impiegati nello svolgimento dell’attività lavorativa. Le formazioni dilettantistiche o amatoriali, di cui al comma 5 della circolare Enpals n. 21 del 4.6.2002 per le quali non è richiesto il certificato di agibilità (e non vi è obbligo contributivo), sono escluse dal beneficio contributivo in quanto viene a mancare il fondamentale requisito della professionalità; gli spettacoli, utili per soddisfare i requisiti minimi, sono dimostrabili con il certificato di agibilità”.

D: Sono alternativi i documenti che giustificano lo svolgimento degli spettacoli presenti nel calendario?

R: No

D: I diritti d'immagine possono considerarsi un investimento in pubblicità?

R: No

D: Le spese per una videoripresa possono essere considerate spese di pubblicità?

R: No

D: Cosa si intende per spese un Promozione e Pubblicità?

R: L’acquisto di spazi e mezzi per la veicolazione di: pubblicità su stampa quotidiana o periodica (diffusione internazionale, nazionale, regionale); spot televisivi (emittente internazionale, nazionale, regionale); spot radiofonici; pubblicità web e social (sito web e/o profili ufficiali della manifestazione, inserzioni pubblicitarie su siti e canali social di terze parti, pubblicità mediante ppc, banner); dépliant, locandine, pieghevoli, affissioni; conferenze stampa. Si evidenzia che tali spese sono ammissibili se rinvenibile l’apposizione del logo della Regione Autonoma della Sardegna, completi di lettering dell’Assessorato, con evidenza adeguata al livello di sostegno, anche in relazione ad altri sponsor ed erogatori di contributo (così come previsto nel paragrafo 13. Evidenza dei contributi dei Criteri assessoriali).

D: I dati da indicare nella nel Modulo 5/A Scheda Premialità, a quale anno si riferiscono?

R: I dati si riferiscono all'anno scelto per la premialità

D: Cosa si intende per rappresentare le manifestazioni di spettacolo in luogo pubblico o aperto al pubblico, a cui si deve poter accedere liberamente, senza vincolo di tesseramento associativo?

R: Per luogo pubblico si intende quello a cui chiunque può accedervi senza alcuna limitazione (es. vie, piazze). Per luogo aperto al pubblico si intende quello a cui chiunque può accedervi, ma alle condizioni imposte da chi dispone il luogo stesso (es. pagamento di un biglietto per l'accesso)

Qualora gli spettacoli vengano effettuati nelle scuole, **chiunque deve poter accedere allo spettacolo che deve essere aperto al pubblico**, con la sola limitazione dell'acquisto del biglietto (se trattasi di spettacolo a pagamento).

Gli *spettacoli effettuati per gli studenti* delle scuole (gratuiti o a pagamento del biglietto) possono essere indicati nel punto 8 del modulo 3/A. Non sono ammissibili gli spettacoli a cui si accede esclusivamente *su invito*. Questi spettacoli non sono utili per il raggiungimento del numero di spettacoli minimi previsti nei requisiti di ammissibilità.

D: Cosa si intende per Teatro ai sensi dell'art. 56 della l.r. 1/1990?

R: L'immobile deve risultare "Teatro" come destinazione ordinaria al Catasto (è necessaria ma non sufficiente l'indicazione catastale D/3 come categoria dell'immobile). Dalla planimetria deve risultare che l'immobile non è una "semplice" sala utilizzata per gli spettacoli dal vivo. Inoltre deve essere presente il palco rialzato, posti a sedere fissi per il pubblico. Il Teatro deve inoltre possedere l'agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo dal vivo.

D: Cosa si intende per compagnie di produzione ai sensi dell'art. 56 della l.r. 1/1990?

R: Per compagnia si intende un gruppo consolidato di figure professionali composto da un direttore artistico, degli attori, dei ballerini o dei cantanti a seconda del genere di spettacolo che si intende mettere in scena, che **frequentemente creano insieme delle rappresentazioni**. La compagnia di produzione, ai sensi dell'art. 56 della l.r. 1/1990, è qualcosa di più del semplice Produttore o del Distributore di opere di terzi artisti.

D: Cosa si intende per avere in gestione il Teatro per indicarlo nella premialità (Modulo 5/A)?

R: L'Organismo deve dimostrare di avere in gestione la struttura e non avere in affitto per la manifestazione/evento nell'annualità indicata per la premialità.

La gestione sarà dimostrata anche con la spesa diretta dei costi di gestione del Teatro (es. intestazione utenze struttura, contratti pulizia struttura, ecc.)

*D: Cosa occorre indicare nel Modulo 5/A della Premialità, nella colonna **Dati richiesti**, per la sezione **continuità e stabilità**?*

R: Nei righe “**anni di anzianità di contribuzione Regionale**” e “**Ogni anno di anzianità di riconoscimento o contribuzione Ministeriale**” sono specificati i campi da compilare “**N. totale anni_____**” “**Anni_____ (indicare)**”. Gli organismi devono indicare il numero degli anni in cui si è beneficiato del **contributo regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 56 L.R. 1/1990)** o altro **contributo del MiC per l'attività dello spettacolo dal vivo**. Si deve indicare il numero di anni (es. **N. 4**) e gli anni (**Anni 2018, 2020, 2021, 2022**). Lo specifico criterio prevede “anni di anzianità”: l'organismo, scelto l'anno della premialità (es. 2023), non può indicare tale annualità nel computo del calcolo. Qualora non vengano compilati i campi o vengano compilati solo parzialmente, non sarà possibile attribuire il punteggio (*La mancata o parziale compilazione della dichiarazione sostitutiva non consentirà l'attribuzione del contributo a titolo di premialità – paragrafo 6 dei criteri*).

D: E' attivabile il soccorso istruttorio Modulo 5/A c.d. Scheda Premialità?

R: No. Qualora i campi **Dati richiesti**, non siano compilati o siano compilati parzialmente o comunque errati, così come richiesto nel modulo, non sarà possibile attribuire il punteggio (vd. Paragrafo 6 dei criteri).

*D: E' attivabile il soccorso istruttorio Modulo 5/A c.d. Scheda Premialità se ho indicato il punteggio mediante autovalutazione (colonna Punti), ma non ho compilato i campi **Dati richiesti**?*

R: No. Come previsto nei criteri, la mancata, parziale o errata compilazione della dichiarazione sostitutiva non consentirà l'attribuzione del contributo a titolo di premialità (vd. Paragrafo 6 dei criteri).

D: Cosa accade se nel Modulo 5/A si indica erroneamente un anno antecedente al triennio precedente a quello di presentazione della domanda o si indica un anno errato?

R: Come previsto nei criteri, l'errata compilazione della dichiarazione sostitutiva non consentirà l'attribuzione del contributo a titolo di premialità (vd. Paragrafo 6 dei criteri).

D: E' attivabile il soccorso istruttorio se l'Amministrazione ha ricevuto la Domanda oltre i termini previsti dall'Avviso?

R: No, così come previsto nel Paragrafo 3 dei criteri e specificato nell'Avviso.

D: E' attivabile il soccorso istruttorio se ho trasmesso la documentazione con modalità differenti da quelle indicate nei criteri e nell'Avviso (ad es. altra pec dell'Amministrazione o tramite raccomandata A/R)?

R: No, così come previsto nel Paragrafo 3 dei criteri e specificato nell'Avviso.

D: E' attivabile il soccorso istruttorio se ho trasmesso i documenti ma non la Domanda?

R: No, così come previsto nel Paragrafo 3 dei criteri).

D: E' attivabile il soccorso istruttorio se ho trasmesso la Domanda non compilata?

R: No, così come previsto nel Paragrafo 3 dei criteri.

D: E' attivabile il soccorso istruttorio se non ho firmato la Domanda?

R: No, così come previsto nel Paragrafo 3 dei criteri.

D: Cosa accade se presento più domande di contributo?

R: Risulta valida la domanda di contributo, pervenuta nei termini dell'Avviso, ricevuta cronologicamente per ultima dall'Ufficio. La precedente domanda, con tutta la documentazione allegata, non sarà considerata utile per la procedura. Alla nuova domanda deve essere allegata tutta la documentazione prevista nell'Avviso.

D: Quali spettacoli sono utili per le compagnie di produzione, che hanno sede legale e svolgono almeno l'80% della loro attività spettacolistica (n. di spettacoli) nei territori svantaggiati, per i quali il contributo regionale può rappresentare fino al 80% delle spese sostenute?

R: l'80% della loro attività spettacolistica (n. di spettacoli) deve essere dimostrata con spettacoli prodotti dall'organismo, non sono utili gli spettacoli effettuati da altri organismi in ospitalità.

D: Per quanto concerne l'incompatibilità a far parte di più organismi beneficiari, tale limitazione è riferita solo a coloro che ricoprono cariche e/o ruoli apicali di rappresentanza legale con responsabilità decisionali e amministrative o si intende estesa a qualunque titolo di partecipazione all'associazione / organismo

R: Considerato che alcuni "Organismi storici" del comparto dello spettacolo dal vivo, a seconda dell'interpretazione da attribuire al periodo evidenziato, potrebbero rimanere esclusi dall'Avviso pubblico, in quanto rientrerebbero in una situazione di incompatibilità che porta all'esclusione dal procedimento, tenuto conto che l'intento della Giunta era quello di disporre per il futuro e, dunque, di intervenire su nuove situazioni, anche al fine di evitare strumentali fenomeni di gemmazione, dannosi per il comparto e per il buon utilizzo delle risorse pubbliche, si interpreta la norma, escludendo dunque che possa risultare in situazione di incompatibilità un "Organismo storico" già beneficiario del contributo in argomento nelle precedenti annualità. Saranno, invece, in situazione di incompatibilità e saranno esclusi i nuovi organismi, all'interno della cui compagine vi siano rappresentanti e/o soci, componenti cariche associative e/o organi di gestione, che annualmente già usufruiscono singolarmente del contributo previsto dalla L.R. n. 1/1990, art. 56 ovvero nuovi organismi all'interno della cui compagine vi siano organismi che annualmente già usufruiscono singolarmente del contributo previsto dalla L.R. n. 1/1990, art. 56. Infine, si precisa che, secondo i criteri esposti nel punto 6 della Delibera G.R. n. 18/11 del 2023, l'incompatibilità per il ruolo di Presidente e/o Rappresentante legale dell'organismo decorre dalla data di presentazione dell'istanza, mentre l'incompatibilità permane, in ogni caso, qualora tra i soci fondatori siano presenti degli Organismi che già beneficiano del contributo.

D: Per quanto concerne l'obbligo di tracciabilità delle spese, tale obbligo riguarda le spese da rendicontare e attinenti alla quota contributo regionale art. 56 L.R. n. 1 del 1990 o si intende per tutte le spese fino al raggiungimento del 100% del valore del progetto, compreso l'importo eccedente il contributo Regionale?

R: La spesa relativa al contributo deve essere interamente tracciabile (sia l'importo del contributo, che la quota minima a carico del beneficiario sino al 100%) al fine dell'ammissione della spesa nel rendiconto: i pagamenti dovranno essere registrati sul c/c dedicato intestato all'Organismo - indicato allegato all'istanza di contributo - per l'importo del contributo più la quota minima a carico dell'organismo.

D: E' possibile che il programma complessivo sia realizzato per la parte non coperta da contributo art. 56 mediante altre entrate da contributi della RAS (relativi ad altri interventi e altri servizi) di altri enti pubblici o privati?

R: Il contributo pubblico previsto dalla Deliberazione G.R. n. 18/11 del 18.05.2023 può coprire fino al 70-80% delle spese ammissibili. Il residuo deve provenire da altre risorse, nel rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato. L'Organismo deve cofinanziare l'attività dello spettacolo dal vivo con l'apporto di altre risorse finanziarie, con l'esclusione di quelle provenienti da linee di intervento regionali (Assessorati, Agenzie ed Enti regionali, Presidenza della Regione, Presidenza del Consiglio regionale). Il cofinanziamento è dato dalla somma delle entrate provenienti da: Contribuzioni dallo Stato, Contributi da Enti Locali (Province, Comuni, Altri Enti Locali), Fondi propri, Entrate derivanti da contratti di sponsorizzazione, Entrate derivanti da vendita biglietti e/o altri servizi.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese deve essere intestata al soggetto beneficiario del contributo, pena l'inammissibilità e non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti finanziatori o essere utilizzata quale rendicontazione alla Regione per altri interventi.

D: Su quali documenti deve essere posto il timbro di annullo con dicitura "documento utilizzato per i benefici previsti dall'art. 56 della L.R. n. 1/1990 – Anno _____"?

R: L'annullo deve essere apposto almeno sulla spesa coperta dal contributo regionale. L'organismo, a tal fine, è tenuto a trasmettere in fase di presentazione del rendiconto (nel modulo 5/C), l'elenco dei documenti di spesa contrassegnati con l'annullo.

D: Fermo restando infatti l'obbligo di tracciabilità, sembra che sia possibile rendicontare spese inferiori a 200,00 euro solo con il riscontro documentale della fattura.

Per piccoli importi non sono quindi ammessi gli scontrini cosiddetti parlanti / intestati all'organismo?

R: Spese non ammissibili: scontrini fiscali per un importo inferiore a € 200,00

D: Cosa si intende per "qualunque modifica progettuale non autorizzata". In particolare, sarà necessario comunicare anche le variazioni di calendario per causa di forza maggiore? (ad esempio: condizioni meteo, indisponibilità dell'artista, indisponibilità dello spazio ecc.).

Anche in questi casi sarà necessario comunicare la variazione e attendere l'autorizzazione da parte degli uffici?

R: Come da anni applicato, si intendono quelle modifiche che possono far venire meno i requisiti minimi di ammissibilità presenti nel Programma presentato dagli organismi in fase di domanda, a prescindere dalle cause che le hanno generate. Non è applicabile al caso, l'autorizzazione per silenzio-assenso.

F.to il Direttore del Servizio

(ex art. 30 co. 4 L.R. 31/1998 e s.m.i.)

Dott.ssa Paola Zinzula